

Atto costitutivo e Statuto del Comitato "Mangio bene Vivo bene"

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. È costituita l'organizzazione di volontariato "Comitato Mangio bene Vivo bene", più avanti per praticità denominata "Comitato".
2. La durata del Comitato è illimitata, salvo il raggiungimento dello scopo sociale
3. L'organizzazione ha provvisoriamente sede legale al civico n° 12 della Piazza Rivoli a Torino (Italia), abitazione del Portavoce Nazionale, nell'attesa di ottenere ospitalità – una volta espletate tutte le formalità di costituzione previste dalla legge – presso locale sede del Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Torino. Il Comitato si riserva di individuare una o più sedi operative, in tutta Italia.

Art. 2 (Statuto e regolamento)

1. Il funzionamento del Comitato è disciplinato dal presente statuto. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti al Comitato. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività del Comitato stesso.
2. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.
4. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta il regolamento di esecuzione dello statuto.

TITOLO II FINALITÀ DELL' ORGANIZZAZIONE

Art. 3 (Solidarietà)

1. Il Comitato persegue il fine esclusivo della solidarietà, civile, culturale e sociale.
2. il Comitato non ha finalità lucrative di alcun tipo.

Art. 4 (Attività)

1. La specifica finalità del Comitato è quella di intraprendere, nei limiti stabiliti dalla legge, ogni azione informativa e di sensibilizzazione ritenuta necessaria per difendere e promuovere l'immagine del cibo di qualità, in Italia, Francia, Inghilterra, Germania e negli altri paesi dell'UE ove si renda necessaria un'azione di sensibilizzazione utile per contrastare pratiche dannose che - con approccio semplicistico e non confortate da basi scientifiche sufficientemente solide – intendano condizionare negativamente le abitudini alimentari dei cittadini, a tutto svantaggio dei prodotti tipici locali. Le attività svolte rientreranno dunque nel settore "promozione della cultura" (numero "9") previsto nell'art. 10 del decreto legislativo 4 Dicembre 1997, n° 460, intendendosi per "cultura" – nella sua più ampia accezione – anche la cultura immateriale legata alle tradizioni alimentari del territorio.



Handwritten signatures and initials on the left margin, including "G. D. H.", "M.", "S. M.", and "S. M."

2. il Comitato opera su tutto il territorio nazionale e all'estero. Esso intende infatti operare – soprattutto tramite lo strumento informatico del portale internet - anche a livello internazionale.

Titolo III GLI ADERENTI

Art. 5 (Ammissione)

1. Sono aderenti al Comitato tutte le persone che ne fanno richiesta, che ne condividono le finalità e sono mossi da spirito di solidarietà, purché dichiarino di non essere stati oggetto di sentenze penali passate in giudicato. Qualora minorenni, sarà necessario il consenso dei genitori.
2. Sono aderenti dell'organizzazione anche tutte le associazioni, enti, fondazioni, coordinamenti e organizzazioni non lucrative che ne facciano richiesta e le cui finalità e statuti siano compatibili con quelli del Comitato e non in contrasto con la normativa sul volontariato e sulle Organizzazioni non Lucrative di utilità Sociale; esse partecipano alla vita associativa tramite un proprio delegato designato e suoi eventuali sostituti e supplenti.
3. L'adesione al Comitato è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Portavoce Nazionale, che ha la legale rappresentanza del Comitato, sentito il parere dell'Assemblea

Art. 6 (Diritti)

1. Gli aderenti al Comitato hanno il diritto di partecipare alle riunioni plenarie dello stesso, convocate dal Portavoce Nazionale.
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti al Comitato hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore per le associazioni di volontariato e nei limiti e modalità stabiliti annualmente dall'Assemblea su proposta del Portavoce Nazionale.

Art. 7 (Doveri/Obblighi)

1. Gli aderenti al Comitato devono svolgere la propria attività in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed escluso ogni interesse di carattere personale. Le organizzazioni che fanno parte del Comitato hanno l'obbligo di promuovere le attività dello stesso presso tutti i propri soci e in ogni occasione di pubblica visibilità.
2. Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno del Comitato, è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, e rigore morale.
3. È fatta espressa esclusione di ogni tipo di responsabilità di carattere patrimoniale ed economico-finanziario a carico dei Soci, fatte salve eventuali libere donazioni che essi stessi volontariamente decideranno di versare nelle casse dell'organizzazione

Art. 8 (Esclusione)

1. L'aderente al Comitato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dal Comitato medesimo su richiesta di uno qualunque dei membri, che informato delle circostanze ne faccia richiesta scritta e motivata all'attenzione del Portavoce Nazionale.

*Art. 6
Art. 7
per
Spurkin
Sh*

2. L'esclusione e' deliberata dall'Assemblea nel corso della prima sessione successiva alla presentazione della richiesta di esclusione con maggioranza dei 4/5 dei presenti, dopo avere ascoltato le giustificazioni del rappresentante dell'organizzazione aderente oggetto della lamentela.
3. Ogni iscritto ha la facoltà di recedere dal Comitato, presentando richiesta scritta.

TITOLO IV GLI ORGANI

Art. 9

(Indicazione degli organi)

1. Sono organi del Comitato: l'Assemblea, il Portavoce Nazionale e il Coordinatore operativo.

Art. 10

(Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea e' composta da tutti gli aderenti al Comitato, siano essi persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche.
2. L'Assemblea e' presieduta dal Portavoce Nazionale del Comitato.

Art. 11

(Convocazione dell'Assemblea e sua validità)

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Portavoce Nazionale, oppure su richiesta motivata di almeno 4/5 degli aventi diritto al voto.
2. Il Portavoce Nazionale convoca l'Assemblea con comunicazione a mezzo e-mail o fax o avviso esposto per almeno dieci giorni presso i locali della sede legale, contenente l'ordine del giorno.
3. L'assemblea e' validamente costituita quando interviene almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto.

Art. 12

(Votazioni)

1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
2. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza di 4/5 dei voti dei componenti aventi diritto al voto presenti in assemblea.
3. I voti sono palesi per alzata di mano, e non è in nessun caso ammesso il voto segreto.
4. Ognuno dei membri che aderiscono al Comitato con la qualifica di "Promotori" e che quindi sostengono fattivamente e continuativamente le attività del Comitato stesso, ha diritto di veto su ogni decisione dell'Assemblea.

Art. 13

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Coordinatore e sottoscritto dal Portavoce Nazionale.
2. Il libro dei verbali è custodito, a cura del Portavoce, nella sede del Comitato.
3. Ogni aderente al Comitato ha diritto di consultare il verbale, e di trarne copia fotostatica.

Handwritten signatures and initials on the left margin:
A large stylized signature at the top.
Initials "dt" below it.
Another signature below that.
A signature that appears to be "Sh" or "Sb" below that.
A signature that appears to be "Sb" or "Sb" at the bottom.

Art. 14

(Durata in carica del Portavoce Nazionale)

1. Il Portavoce Nazionale dura in carica cinque anni, rinnovabile, salvo richiesta di revoca da parte dell'Assemblea per gravi inadempienze.
2. L'Assemblea, all'unanimità può revocare il Portavoce Nazionale, o commissariarlo affiancandogli una personalità di chiara fama fino al termine delle verifiche di idoneità atte a chiarire in via definitiva i motivi della richiesta di revoca.
3. Tre mesi prima della scadenza del proprio mandato, il Portavoce Nazionale convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo portavoce.

Art. 15

(Attribuzioni del Portavoce Nazionale)

1. Il Portavoce Nazionale è il legale rappresentante del Comitato e compie tutti gli atti giuridici che lo impegnano, stipula le convenzioni, i contratti, lo rappresenta in giudizio e nei confronti della pubblica amministrazione, mantiene i rapporti con le associazioni promotrici del Comitato stesso e con i mezzi d'informazione, nonché con tutti gli uffici e le articolazioni dello Stato.
2. Il Portavoce Nazionale presiede l'assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori della stessa, sottoscrive il verbale dell'assemblea, e custodisce il libro dei verbali presso la sede del Comitato, dove può essere consultato dagli aderenti a semplice richiesta scritta.
3. Il Portavoce Nazionale è altresì l'unico delegato a rilasciare interviste, dichiarazioni ufficiali a nome del Comitato, interventi nel corso di manifestazioni, conferenze e cerimonie. Il Portavoce ha anche tra le proprie mansioni quella di autorizzare la definitiva pubblicazione di ogni informazione, testo, opuscolo, libro, comunicato, etc. rivolto al pubblico.
4. Il Portavoce mantiene il diritto di delegare altri allo svolgimento di attribuzioni che gli sono proprie, in casi straordinari e contingenti, esclusivamente e limitatamente alla singola occasione, e senza che ciò in alcun modo debba intendersi ripetibile se non mediante il conferimento di successiva, specifica e distinta delega.
5. Il Portavoce Nazionale può altresì delegare permanentemente, fino a revoca non impugnabile, altri membri del Comitato allo svolgimento di specifiche funzioni proprie dell'incarico del Portavoce stesso.

Art. 16

(Il Coordinatore operativo)

1. Il Coordinatore operativo è nominato dal Portavoce Nazionale tra figure di propria fiducia, ed ha il compito di coordinare le attività operative dell'intero Comitato.
2. Il Coordinatore operativo ha anche la responsabilità della redazione del portale Internet del Comitato. Il Coordinatore dura in carica per l'intera durata in carica del Portavoce Nazionale, e la Sua permanenza in carica è rinnovabile anche in caso di elezione di un nuovo e diverso Portavoce.
3. Il Coordinatore provvede anche all'ordinaria amministrazione, seguendo fedelmente le linee guida dettate dall'Assemblea e dal Portavoce, ed in particolare si occupa della preparazione dei rendiconti e dei preventivi finanziari e gestisce le attività e le passività di conto corrente, aprendo e chiudendo conti, ed intrattenendo i rapporti con gli istituti di credito e finanziari in generale.
4. Sentito il Portavoce Nazionale, il Coordinatore operativo può altresì delegare permanentemente, fino a revoca non impugnabile, altri membri del Comitato allo svolgimento di specifiche funzioni proprie dell'incarico del Portavoce stesso.

Art. 17

(I consulenti)

Handwritten notes and signatures on the left margin:
A large handwritten signature, possibly "G. Spina".
Below it, the word "Gestione" is written vertically.
Further down, "Gestione" is written again, followed by "Gestione".
At the bottom, there are some initials, possibly "G.S.".

1. Il Portavoce Nazionale mantiene la prerogativa di nominare emeriti professionisti alla carica di "consulente particolare del Portavoce Nazionale", "consulente per progetti speciali", od altro titolo equipollente, al fine di gestire questioni straordinarie o di particolare delicatezza, quali a puro titolo esemplificativo e non esaustivo la gestione di banche dati scientifiche, la gestione di progetti scientifici di particolare importanza, la gestione dei rapporti con i "Testimonial" delle attività del Comitato, etc
2. Il Portavoce fissa di volta in volta i parametri operativi che regolano l'attività di cui al precedente comma (1), e mantiene il diritto di revocare in ogni momento i propri consulenti senza preavviso ed anche senza dover giustificare in alcun modo le proprie determinazioni, nel superiore interesse del Comitato.

Titolo V

LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 18

(Indicazione delle risorse)

1. Le risorse economiche del Comitato sono costituite da:
 - a) beni, mobili e immobili;
 - b) contributi, da enti pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni od accordi;
 - e) attività di carattere commerciale e produttivo purché marginali, quali a puro titolo di esempio i proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni in occasioni di manifestazioni occasionali;
 - f) ogni altro tipo di entrate, nel rispetto della normativa sulle organizzazioni non a scopo di lucro.
2. Tutti gli utili e avanzi di gestione ed altre risorse economiche disponibili devono essere esclusivamente utilizzati per l'attuazione delle finalità statutarie. È escluso in ogni modo qualunque scopo lucrativo.
3. I beni del Comitato sono i beni immobili e i beni mobili iscritti al pubblico registro e non.
4. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquisiti dal Comitato, e sono ad esso intestati.
5. I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili che sono collocati nella sede principale del Comitato (ed in ogni altra eventuale sede da esso utilizzata) sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione, e può essere consultato dagli aderenti a semplice richiesta scritta.
6. I contributi ordinari degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora deliberata dall'Assemblea, su proposta del Portavoce Nazionale sentito il Coordinatore operativo
7. I contributi straordinari elargiti dagli aderenti, persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dall'Assemblea a maggioranza assoluta, che ne determina l'ammontare.
8. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono insigniti del titolo di "promotori emeriti"
9. Le libere erogazioni in denaro e le donazioni sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie del Comitato.
10. I lasciti testamentari sono accettati, sempre e solo con beneficio di inventario, dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie del Comitato. In tal caso, il Portavoce Nazionale attua le delibere dell'assemblea, e compie i relativi atti giuridici.
11. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accertati dalla Assemblea.
12. L'Assemblea delibera sull'utilizzazione di detti rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione nonché con le finalità statutarie del Comitato.
13. E' fatto comunque divieto di distribuire beni o proventi del Comitato a singoli aderenti od altre organizzazioni, se non a titolo di puro rimborso spese sostenute, motivate, dimostrate e preventivamente approvate dal Portavoce Nazionale, nel rispetto dei limiti prefissati annualmente dall'Assemblea.

Art. 19

(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali, purché autorizzate nel rispetto della normativa per le associazioni di volontariato, sono inseriti in apposita voce del bilancio del Comitato.
2. L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie del Comitato.
3. Il Portavoce Nazionale dà attuazione alla delibera dell'Assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

Titolo VI

IL BILANCIO

Art 20

(Bilancio consuntivo e preventivo)

1. Il bilancio del Comitato è annuale e decorre dal 01 gennaio di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo dell'anno appena trascorso.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. Il bilancio consuntivo è elaborato dal Coordinatore operativo, e contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
5. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Coordinatore operativo, e sottoposto dal Portavoce Nazionale all'Assemblea per approvazione. Esso contiene, suddivise in singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
6. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea e con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti entro il 30 aprile di ogni anno.
7. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede del Comitato 15 gg. prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
8. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea nella stessa seduta, con voto palese e con la maggioranza dei presenti.
9. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede del Comitato 15 gg. prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

Titolo VII

DIPENDENTI, COLLABORATORI ED ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

Art. 21

(Dipendenti e collaboratori)

1. Il Comitato può assumere dei dipendenti.
2. I rapporti tra il Comitato ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da eventuali contratti collettivi di lavoro di categoria.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
4. Il Comitato - per sopperire a specifiche esigenze di carattere organizzativo - può giovare dell'opera di collaboratori per lavoro autonomo.

Handwritten signature/initials on the left margin.

5. I rapporti tra il Comitato ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge e dagli eventuali codici di autoregolamentazione degli ordini professionali cui il lavoratore autonomo è membro.
6. I collaboratori di lavoro autonomo, ai sensi di legge e di regolamento, sono assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 22

(Responsabilità e assicurazioni)

1. Gli aderenti, qualora prestino collaborazione al Comitato per lo svolgimento delle funzioni dello stesso, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
2. I volontari soci delle organizzazioni aderenti, nel caso di svolgimento di attività di volontariato per conto del Comitato, sono assicurati dallo stesso esclusivamente in carenza di assicurazione stipulata a carico della singola organizzazione. L'onere di richiedere l'intervento del Comitato in tal senso è del singolo volontario.
3. Il Comitato può assicurarsi ed assicurare il proprio Portavoce Nazionale per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale del Comitato stesso.



Titolo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23

(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento o cessazione delle attività del Comitato, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad una altra organizzazione di pubblica utilità con finalità simili a quelle del Comitato, indicata dall'Assemblea – su proposta del Portavoce Nazionale - con voto a maggioranza assoluta
2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai legittimi proprietari.

Art. 24

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

